



# COMUNE DI TAVERNA

PROVINCIA DI CATANZARO

Ordinanza n. 16 /2024

## ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI

### IL SINDACO

**VISTE** le frequenti segnalazioni da parte dei cittadini in merito agli inconvenienti derivanti dalla presenza di cani randagi;  
**PRECISATO** che l'incremento della popolazione canina era, ed è tuttora, principalmente determinato dalla somministrazione di cibo e dalla facilità di trovare spazi che offrono riparo;

**CONSIDERATO** che alcuni cittadini alimentano detti cani, sporcando con il cibo somministrato agli animali aree pubbliche o aperte al pubblico;

**PREMESSO** che la forte concentrazione di animali in determinate zone comporta una evidente compromissione del decoro urbano e delle condizioni igienico-sanitarie con conseguenti rischi per la salute pubblica;

**PRESO ATTO** che l'alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;

**CONSIDERATA** la necessità di contenere la popolazione della fauna selvatica, al fine di:

- Garantire l'igiene del suolo pubblico e dell'abitato, nonché la tranquillità dei cittadini;
- Prevenire le possibili ricadute sul piano igienico-sanitario derivanti dalla presenza di una popolazione numericamente rilevante di cani randagi in condizioni ambientali per essa non naturali;

**RITENUTO** di dover tutelare la salute pubblica locale, nonché di dover sfavorire la maggiore diffusione di malattie specifiche tra gli animali;

**VISTO** il T.U.LL.SS R.D. 1265/34 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs 18/8/2000 n.267;

**VISTO** il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

### ORDINA

Il divieto, con decorrenza immediata e a chiunque, di somministrare alimenti di qualsiasi natura, in forma diretta o indiretta, ai cani randagi presenti sul territorio urbano su aree pubbliche, o aperte al pubblico, nei pressi delle strutture sanitarie, delle piazze e di ulteriori luoghi di aggregazione con espresso divieto di gettare sostanze e scarti e avanzi alimentari di ogni tipo. Al fine di consentire la somministrazione ordinata di alimenti agli stessi sono state predisposte apposite mangiatoie, dislocate nell'area nord del paese, utilizzabili a tal fine.

### AVVERTE

- che la Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- Che, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis D.Lgs 267/2000 da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 500.

### DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune e trasmessa per opportuna conoscenza e competenza:

Alla Prefettura di Catanzaro - Alla Compagnia dei Carabinieri di Soveria Mannelli alle Stazioni dei Carabinieri di Taverna.

Taverna li 29 MAR. 2024



IL SINDACO

Dr. Sebastiano Tarantino